



Società tra avvocati

Health
Safety
Environment
Food
Compliance

Corso d'Italia, 29 – 00198 Roma RM (IT)
info@b-hse.law – b-hselaw@pec.it

NEWSLETTER DI DIRITTO AMBIENTALE ***Attuazione del “pacchetto circular economy” in Italia***

Sommario

<i>1. Introduzione</i>	<i>- 2 -</i>
<i>2. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116: modifiche al d.lgs. 152/2006</i>	<i>- 3 -</i>
<i>2.1 Il nuovo Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti</i>	<i>- 3 -</i>
<i>2.2 Novità in materia di classificazione e gestione di rifiuti</i>	<i>- 4 -</i>
<i>- Rifiuti urbani, organici, alimentari, compost, recupero di materia e riempimento</i>	<i>- 4 -</i>
<i>- Rifiuti speciali, linee guida per l'individuazione del Codice err e nuovo Allegato D alla Parte IV</i>	<i>- 6 -</i>
<i>- End of waste</i>	<i>- 7 -</i>
<i>- Esclusione dall'ambito di applicazione della Parte IV: sfalci, potature e mangimi</i>	<i>- 7 -</i>
<i>- Tracciabilità dei rifiuti, registro di carico e scarico, formulario e trasporto di rifiuti</i>	<i>- 7 -</i>
<i>2.3 La responsabilità estesa del produttore</i>	<i>- 8 -</i>
<i>2.4 Nuovi obblighi per produttori e utilizzatori di imballaggi</i>	<i>- 9 -</i>
<i>3. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118: norme in materia di rifiuti di pile e di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee)</i>	<i>- 11 -</i>
<i>4. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119: norme in materia di veicoli fuori uso</i>	<i>- 12 -</i>
<i>5. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: norme in materia di discariche</i>	<i>- 13 -</i>

B-HSE Società tra Avvocati a.r.l.

Matteo Benozzo e Francesco Bruno
founding partners

cod.fisc. 15944151008 – p.iva 15944151008 – crea 1625132
email info@b-hse.law – pec b-hselaw@pec.it – website <http://b-hse.law>

1. Introduzione

Nel 2015 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare. Tra i diversi strumenti normativi previsti dal piano d'azione Ue spiccano quattro direttive, in vigore dallo scorso 4 luglio 2018, che modificano le principali norme comunitarie in materia di rifiuti – il cd. "*Pacchetto economia circolare rifiuti*" –, ossia:

- la [Direttiva \(UE\) 2018/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la [Direttiva \(UE\) 2018/850](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la [Direttiva \(UE\) 2018/851](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la [Direttiva \(UE\) 2018/852](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'attuazione sul piano nazionale delle suddette norme comunitarie, disposta dalla Legge di Delegazione Europea 2018 - l. 117/2019 -, è avvenuta nel mese di settembre 2020 con l'emanazione di quattro decreti legislativi di diretta modifica dei provvedimenti nazionali di riferimento:

- il [d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116](#) - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. In vigore dal 26 settembre 2020;
- il [d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118](#) - Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In vigore dal 27 settembre 2020;
- il [d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119](#) - Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In vigore dal 27 settembre 2020;
- il [d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121](#) - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. In vigore dal 29 settembre 2020.

2. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116: modifiche al d.lgs. 152/2006

Con il d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (d'ora in avanti “**d.lgs. 116/2020**”), in vigore dal 26 settembre 2020, il legislatore ha provveduto alla modifica del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) al fine di adeguare la normativa nazionale ai nuovi principi in materia di gestione di rifiuti, responsabilità estesa del produttore e rifiuti derivanti da imballaggi.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data_PubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&elenco30giorni=true

2.1 Il nuovo Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

Con la modifica del Titolo I – *Gestione dei rifiuti* della parte IV – *Norme in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati* del Codice dell’ambiente, il d.lgs. 116/2020 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che a sua volta aveva modificato la direttiva 2008/98/CE, al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alla generale finalità preventiva in materia di produzione di rifiuti quale «*elemento fondamentale per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione*» (così l’art. 177 come modificato dal d.lgs. 116/2020).

In questo senso, attraverso l’integrale sostituzione dell’art. 180, è stata introdotta la necessaria adozione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in avanti “**MATTM**”) (di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) del *Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti* con il quale dovranno essere fissati «*idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti*» ed individuate, fra le altre, misure che:

- *promuovano e sostengano modelli di produzione e consumo sostenibili;*
- *incoraggino la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;*
- *incoraggino il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;*
- *riducano la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;*



Health
Safety
Environment
Food
Compliance

- *riducano la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali entro il 2030. A ciò sarà dedicata una specifica sezione, denominata *Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari*, nrl Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (lett. g, comma 2 dell'art. 180 del Codice dell'ambiente);*
- *promuovano la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti (lett. i, comma 2 dell'art. 180 del Codice dell'ambiente);*
- *riducano la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio (lett. l, comma 2 dell'art. 180 del Codice dell'ambiente);*
- *identifichino i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottino le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti (lett. m, comma 2 dell'art. 180 del Codice dell'ambiente) e mirino a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (lett. n, comma 2 dell'art. 180 del Codice dell'ambiente).*

Il principio della generale finalità preventiva in materia di produzione di rifiuti viene ulteriormente ribadito anche in virtù della precisazione di inderogabilità dei criteri di gerarchia nella gestione degli stessi, in particolare attraverso la modifica dell'art. 179 del Codice dell'ambiente laddove ad oggi è possibile ricorrervi esclusivamente «*in via eccezionale*» con riferimento a «*flussi di rifiuti specifici*» e solo qualora «*ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV*» del Codice dell'ambiente.

2.2 Novità in materia di classificazione e gestione di rifiuti

- Rifiuti urbani, organici, alimentari, compost, recupero di materia e riempimento

Attraverso la modifica dell'art. 183 vengono introdotte otto nuove definizioni ufficiali ai fini dell'applicazione della disciplina del Titolo I della Parte IV del Codice dell'ambiente e vengono modificate cinque definizioni preesistenti.



Health
Safety
Environment
Food
Compliance

In particolare, vengono introdotte le definizioni di rifiuto non pericoloso (lett. *b-bis*, comma 1 dell'art. 183) – quale «*rifiuto non contemplato dalla lettera b*)» i.e. rifiuto pericoloso – e quella di rifiuti urbani, di cui alla nuova lett. *b-ter*, quali:

- 1) *rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- 2) *rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies [nuovi allegati recanti rispettivamente le categorie di rifiuti e le 29 categorie di attività non domestiche contemplate ai fini dell'applicazione dell'assimilazione di cui al richiamato art.183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2)];*
- 3) *rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4) *rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5) *rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6) *rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*

Sono state riformulate le definizioni di rifiuti organici – quali «*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare*» (lett. *d* del comma 1 dell'art. 183) – al fine di ricomprendere più tipologie di attività rispetto alla precedente formulazione e la definizione compost – non più compost “di qualità”, come nella vecchia formulazione della lett. *ee*, ma oggi «*prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettano i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione*» –. Inoltre, l'elenco delle definizioni viene arricchito con quella di rifiuti alimentari, di cui alla nuova lett. *d-bis*, quali «*tutti gli alimenti di cui*

all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti».

Da ultimo, si evidenziano le nuove lettere *t-bis* - *recupero di materia* e *u-bis* - *riempimento* rispettivamente indicano «*qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. (...) fra cui la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento*» e «*qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici*». I rifiuti usati per il riempimento dovranno «*sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini*».

- Rifiuti speciali, linee guida per l'individuazione del Codice err e nuovo Allegato D alla Parte IV

Riformulato l'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali nell'ambito delle attività di classificazione di cui al comma 2 dell'art. 184 del Codice dell'ambiente. Ad oggi, sono rifiuti speciali:

- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del cc, e della pesca;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (i.e. diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);*
- d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (i.e. diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);*
- e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (i.e. diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);*
- f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (i.e. diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);*
- i) *i veicoli fuori uso.*

Unitamente alla completa sostituzione dell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D alla parte IV, al fine di agevolare la corretta attribuzione dei Codici EER e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti da parte del produttore dei rifiuti, il legislatore affida al Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2020, di apposite Linee guida (che dovranno essere poi approvate con decreto del MATTM, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano).

- End of waste

La "preparazione per il riutilizzo" non è più espressamente specificata tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). Viene altresì stabilito, con l'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'art. 184 *ter*, che la persona, fisica o giuridica, che utilizza o immette sul mercato per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto, ha l'obbligo di «*provvedere affinché tale materiale soddisfi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sostanze chimiche [regolamento Reach e Clp] e di prodotti collegati*».

- Esclusione dall'ambito di applicazione della Parte IV: sfalci, potature e mangimi

In materia di esclusione dall'ambito di applicazione della Parte IV del Codice dell'ambiente, attraverso una nuova modifica dell'art. 185, da un lato con l'inserimento della nuova lett. *d-bis* si escludono «*le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi*» (ai sensi del regolamento (CE) 767/2019) «*che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale*» e, dall'altro, con la cancellazione dell'inciso riguardante *gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni*, la categoria torna nuovamente entro l'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti ed in particolare, in forza del combinato disposto di cui al richiamato art. 183, comma 1 lett. *b-ter* punto 5 e dell'art. 185, sfalci e potature vengono qualificati come rifiuti urbani.

- Tracciabilità dei rifiuti, registro di carico e scarico, formulario e trasporto di rifiuti

Attraverso la sostituzione dell'art. 188-bis, già da tempo abrogato, viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che comprende delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*, istituito ai sensi dell'art. 6 del DL 135/2018. La definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del sistema, delle modalità di iscrizione – da parte di soggetti obbligati o di

coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria – di compilazione, di vidimazione e di tenuta in formato digitale dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a uno o più successivi atti regolamentari che dovranno garantire un periodo preliminare di sperimentazione. Fino all'attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-*bis*, continuano ad applicarsi i Dm 145/2018 in materia di registri di carico e scarico e il Dm 148/2018 in materia di formulari di identificazione dei rifiuti.

Con riferimento al registro cronologico di carico e scarico l'obbligo di tenuta rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ad eccezione (i) degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, (ii) delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, (iii) nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, [questa la novità introdotta dal d.lgs. 116/2020] delle imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Quanto all'obbligo di conservazione il termine è stato ridotto da cinque a tre anni.

Con riferimento al formulario di identificazione (FIR) è stata introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore (art. 193, comma 4 del Codice dell'ambiente).

Sono state specificate altresì le definizioni dei concetti di trasporti occasionali e saltuari – quali «*trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri*» (comma 7 dell'art. 193) – e di micro-raccolta – intesa come «*raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore*» (comma 14 dell'art. 193) –. La movimentazione in deroga tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, di cui al comma 12 dell'art. 193, è stata estesa da 10 a 15 chilometri di distanza così come sono stati allungati i tempi per gli stazionamenti dei veicoli e le soste tecniche da 48 a 72 ore. È stata infine modificata anche per i formulari la durata dell'obbligo di conservazione il cui termine, come per i registri di carico e scarico, è stato ridotto da cinque a tre anni.

2.3 La responsabilità estesa del produttore

Attraverso la sostituzione nel Codice dell'ambiente dell'art. 178-*bis* e l'introduzione del nuovo articolo 178-*ter*, in attuazione delle modifiche all'*Extended producer responsibility* (EPR), si assiste ad una completa riforma del sistema sulla responsabilità estesa del produttore.

La novità della modifica introdotta con la direttiva (UE) 851/2018 risiede nel superamento dell'affermazione del principio delle responsabilità estesa e nella definizione in concreto dei requisiti minimi di funzionamento dei regimi di EPR. Data infatti la notevole variabilità dei regimi di EPR adottati dagli Stati Membri, il legislatore europeo con l'introduzione del nuovo art. 8-bis della direttiva (UE) 851/2018 – *Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore* – ha provveduto a definire i requisiti minimi di funzionamento, che dovranno applicarsi ai regimi nuovi ed a quelli già esistenti a livello nazionale.

Sulla scorta del cambio di prospettiva, l'art. 178-bis è stato modificato prevedendo non più la facoltà di adozione di regimi di EPR a l'istituzione degli stessi «*anche su istanza di parte*». Entrano dunque nel Codice dell'ambiente nuovi principi sui regimi di responsabilità estesa, quali la necessaria copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, la necessità di definizione ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento e la semplificazione delle procedure per l'istituzione di nuovi sistemi EPR.

I produttori nell'ambito del regime EPR, in adempimento ai propri obblighi, saranno chiamati a versare un contributo finanziario di copertura dei costi: *i) della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro successivo trasporto; ii) della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti «tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate»; iii) per la «congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti»*. Viene inoltre istituito il *Registro nazionale dei produttori* al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi.

2.4 Nuovi obblighi per produttori e utilizzatori di imballaggi

La prevenzione, come noto, è principio fondante anche in materia di rifiuti derivanti da imballaggi, quale metodologia più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente.

In questo senso, il d.lgs. 116/2020 è intervenuto in modifica degli artt. 217 e ss. del Codice dell'ambiente al fine d'integrare le finalità della disciplina sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio che, nell'ottica dell'applicazione dei principi dell'economia circolare e della direttiva (UE) 2018/852 più che mai deve ispirarsi alla prevenzione della produzione di

rifiuti di imballaggio, all'incentivazione al riutilizzo degli imballaggi, al riciclo, al recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, alla generale riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Chiarite le nozioni di imballaggio riutilizzabile quale *«imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito»* (di cui alla lett. e dell'art. 218) e quella d'imballaggio composito quale *«imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale»* (nuova lett. e-bis del richiamato art. 218), attraverso la sostituzione dell'allegato F vengono più puntualmente individuati i requisiti per la riutilizzabilità e la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio sino all'adozione del decreto MATTM, previsto dall'art. 226, comma 3, di recepimento delle norme armonizzate di derivazione europea.

Con la sostituzione dell'art. 219-bis, riguardante i sistemi di restituzione anche con cauzione (cd. "vuoto a rendere"), il campo di applicazione della disposizione, fino ad oggi sperimentale e speciale per i soli imballaggi destinati ad uso alimentare, si allarga a ricomprendere tutte le tipologie di imballaggi, con la possibilità per tutti gli operatori economici di stipulare appositi accordi di programma in attesa che il MATTM con proprio decreto adotti misure per la promozione di forme di riutilizzo anche attraverso incentivi economici e altre forme di premialità.

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi, responsabili *«della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale»*, ai sensi del nuovo art. 221 comma 10, sono chiamati a sopportare, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti, i costi relativi: a) *al riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati*; b) *alla gestione degli imballaggi secondari e terziari*; c) *almeno all'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lett. b*; d) *del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari*; e) *al trattamento dei rifiuti di imballaggio*; f) *all'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi*; g) *alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati*.

In materia di consorzi di filiera, da un lato si chiarisce l'efficacia del recesso dal Conai e dai consorzi di filiera che spiegherà i suoi effetti a partire «*dal momento del riconoscimento del progetto*» (potendo perdere di efficacia «*solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema*») (art. 221 comma 5), e dall'altro (nuovo art. 221-bis) viene più compiutamente disciplinata la possibilità per i produttori che, invece di aderire ai consorzi di filiera, intendono costituire sistemi autonomi in forma individuale o collettiva.

3. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118: norme in materia di rifiuti di pile e di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee)

Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 (d'ora in avanti "**d.lgs. 118/2020**"), in vigore dal 27 settembre 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/849 di modifica della direttiva (UE) 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, apporta modifiche sia al d.lgs. n. 49/2014 sia al decreto legislativo n.188/2008.

Con particolare riferimento alla materia dei RAEE il d.lgs. 118/2020 interviene in merito agli obblighi di comunicazione alla Commissione UE riducendo, in particolare, da tre anni ad uno la periodicità con cui il MATTM deve inviare la relazione, le stime circostanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei RAEE raccolti separatamente ed esportati, nonché le informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Con il nuovo art. 24-bis - *Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico* si chiarisce che il finanziamento della gestione di detti RAEE derivanti da fotovoltaico permane a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato delle apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, «*fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto*» e cioè prima del 27 settembre 2020.

Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente al 27 settembre 2020, i sistemi di gestione collettivi individuati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato determineranno l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, importo che dovrà essere depositato nel proprio trust – individuato secondo le tipologie richieste dal GSE nel disciplinare tecnico –.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=true

4. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119: norme in materia di veicoli fuori uso

Con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119 (d'ora in avanti "**d.lgs. 119/2020**"), in vigore dal 27 settembre 2020, si procede all'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 in modifica del d.lgs. 209/2003, introducendo importati novità nel settore relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, tra le quali si segnalano:

- l'obbligo di gestire il veicolo destinato alla demolizione accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *bb* del Codice dell'ambiente e conformemente all'art. 6, comma 8-*bis* (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 5 del d.lgs. 209/2003);
- l'obbligo di effettuare le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo, «*anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA*», entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso nel centro di raccolta (art. 6, comma 2 lett. *a* del d.lgs. 209/2003);
- ai fini della massimizzazione del riciclaggio e del recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, è disposto l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta (art. 7, comma 2-*bis* del d.lgs. 209/2003).

Con riferimento ai centri di raccolta, attraverso la modifica all'allegato I viene cancellata la norma che vietava l'insediamento degli stessi e degli impianti di trattamento in aree individuate nei piani di bacino (ex art. 17, comma 3, lett. *m* della l. 183/1989) e vengono riscritte le istruzioni da seguire al fine di valutare la compatibilità dell'ubicazione prescelta con la disciplina dei piani di bacino.

È stato altresì l'obbligo di possedere un adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso ai fini dell'assolvimento del richiamato nuovo obbligo, di cui all'art. 7 comma 2-*bis* del d.lgs. 209/2003. I titolari dei centri di raccolta hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per adeguarsi alla prescrizione, ferma la possibilità, per altri 12 mesi, di utilizzare sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00137&elenco30giorni=true

5. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: norme in materia di discariche

Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (d'ora in avanti "**d.lgs. 121/2020**"), in vigore dal 29 settembre 2020, ridefinisce la disciplina in materia di conferimento di rifiuti in discarica, apportando modifiche al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (d'ora in avanti "**d.lgs. 36/2003**") nell'ottica "circolare" delineata dalla direttiva 2018/850/Ue volta a garantire la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, con particolare riferimento a tutte le categorie di rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Nello specifico, in attuazione degli obiettivi generali della direttiva 2018/850/Ue sono introdotti due commi (i commi *4-bis* e *4-ter*) all'art. 5 d.lgs. 36/2003 nei quali si prevede da un lato il divieto di conferimento in discarica a partire dal 2030 di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo ed in particolare dei rifiuti urbani (con la sola eccezione di rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale), e dall'altro l'obiettivo di ridurre, entro il 2035, al 10% o a una percentuale inferiore la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica (conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/850/Ue). Le Regioni, con riferimento ad entrambi gli obiettivi, dovranno conformare la propria pianificazione in materia di gestione rifiuti e dovranno modificare gli atti autorizzativi per smaltimento in discarica dei rifiuti, ora non più ammessi, in modo tale da garantire che, entro il 31 dicembre 2029, tali permessi siano adeguati ai divieti di smaltimento.

Con riferimento alle categorie di rifiuti ammessi discarica, la nuova formulazione dell'art. 6 conferma i divieti di collocamento in discarica già in vigore escludendo, ai sensi del nuovo art. 6 comma 1 lett. *n*, i *«rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale»* individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 del d.lgs. 36/2003, come modificato dal decreto 121/2020.

Inoltre, si segnala la modifica alle definizioni rilevanti in materia di discariche di cui all'art. 183 del Codice dell'ambiente, norma che diventa da questo punto di vista il riferimento per le disposizioni "satellite" sui rifiuti. In particolare si segnalano le modifiche alle definizioni di *percolato* – *«qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa»* (art. 2 lett. *m* del d.lgs. 36/2003) –, di *eluato* – *«la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio»* (art. 2 lett. *n* del d.lgs. 36/2003) – e di *rifiuti biodegradabili* – *«qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica*

o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata En 13432 o En 14995» –.

Da ultimo, con l'introduzione del nuovo art. 7-bis nel d.lgs. 36/2003 il legislatore interviene in materia di caratterizzazione di base dei rifiuti. La nuova disposizione reca la finalità e la frequenza delle attività necessarie per effettuare la caratterizzazione ai fini dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti rimandando al nuovo allegato 5 per le modalità operative. L'attività di caratterizzazione, quale responsabilità in capo al produttore o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al gestore, dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno, conservando i relativi dati per un periodo di cinque anni. Con particolare riferimento ai «*rifiuti non regolarmente generati nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato*», la caratterizzazione di base dovrà essere effettuata per ciascun lotto.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00138&elenco30giorni=true